

IL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" PERUGIA

IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO MORLACCHI" DI PERUGIA

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. BRICCIALDI" DI TERNI

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA DI PERUGIA

Vista la legge della Regione Umbria n. 6 del 28 marzo 2006 "Norme sul diritto allo studio universitario" (B.U.R. n. 16 del 5 aprile 2006);

visto in particolare l'art. 7 della summenzionata legge regionale, che prevede l'istituzione di una Commissione di controllo degli studenti, per la durata in carica di un biennio, composta da nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell'Università degli Studi di Perugia, uno dell'Università per Stranieri di Perugia e uno degli altri Istituti di grado universitario indicati all'art. 2 della stessa legge;

ritenuta la necessità di procedere all'indizione di apposite elezioni;

DECRETANO

- di indire per il giorno 20 marzo 2014 le votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti degli Istituti indicati all'art. 2 della Legge della Regione Umbria n. 6 del 28 marzo 2006 nella "Commissione di controllo degli studenti" per la durata in carica di un biennio;
- di stabilire quanto segue.

2.1 Svolgimento delle elezioni.


Le elezioni di cui sopra si svolgono presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, situata a Perugia in Via Villa Glori n. 7/c, dove è aperto un seggio elettorale dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

2.2 Elettorato attivo e passivo.

L'elettorato attivo spetta agli studenti, in corso e fuori corso, che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio, per l'anno accademico in corso, ai corsi di studio previsti dagli Istituti indicati nella legge regionale. L'elettorato passivo spetta agli studenti, in corso e non oltre un anno fuori corso, che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio, per l'anno accademico in corso, ai corsi di studio previsti dagli istituti indicati nella legge regionale. L'iscrizione ai corsi di studio attivati presso tali Istituti è comprovata dall'inclusione degli studenti negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni (cfr. "Allegato 1").

Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.3 Pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'C/O'.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati mediante affissione all'Albo dei quattro Istituti nonché mediante pubblicazione nei rispettivi siti web almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2.4 Ricorsi avverso gli elenchi dell'elettorato.

Avverso la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 2.8 fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi con pubblicazione della decisione mediante affissione all'Albo dei quattro Istituti nonché mediante pubblicazione nei rispettivi siti web. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e possono essere sanati fino al giorno precedente le votazioni.

2.5 Sistema elettorale.

L'elezione del rappresentante degli studenti si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.

2.6 Formazione e presentazione delle liste elettorali.


Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo di cui al precedente punto 2.2.

Il presentatore di lista, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 marzo, deve consegnare la lista dei candidati presso la Segreteria amministrativa della Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Perugia (d'ora innanzi Ufficio competente), che è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal giorno 03 marzo al 06 marzo 2014.

Il presentatore di lista non può essere candidato e non può far parte del Seggio elettorale.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, deve depositare una dichiarazione, rilasciata su appositi moduli forniti dall'Ufficio competente, contenente:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti a identificare la lista (qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa deve essere accompagnata anche da un supporto informatico);
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita e del recapito personale per eventuali comunicazioni; il presentatore deve essere iscritto a uno degli Istituti indicati dalla legge regionale e deve indicare il corso di studio cui è regolarmente iscritto e il proprio numero di matricola;
- c) i nominativi (cognome e nome) del candidato o dei candidati con l'indicazione per ciascuno, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, dell'istituto frequentato, del corso di studio, del numero di matricola; i candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi al fine di determinare l'ordine di precedenza in caso di parità dei voti;
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal



presentatore della lista stessa mentre quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile dell'Ufficio competente;

- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta da ciascun candidato;
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola, dell'indirizzo, la cui autenticità è attestata sempre dal presentatore di lista.

Ai fini dell'accreditamento della lista, la stessa deve essere corredata, pena nullità, dalle firme di sostegno di cinque studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e che non siano candidati.

Ciascuno studente può sostenere una sola lista.

Ogni candidato non può far parte del seggio elettorale. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere né la dichiarazione di presentazione della lista stessa né di altre liste; in caso contrario la sottoscrizione di appoggio alla lista è nulla.

Il candidato che, alla data di presentazione della lista, non è in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo di cui al punto 2.2, è escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Il presentatore di lista può indicare un elenco di elettori, che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di scrutatori nel Seggio elettorale.

Il presentatore di lista ha il compito di ricevere eventuali comunicazioni dall'Ufficio competente e dalla Commissione elettorale per la gestione della propria lista nonché ha il compito di dare esecuzione alle richieste formulate dal predetto Servizio e dalla Commissione stessa.

È compito della Commissione elettorale di cui al successivo punto 2.8 ammettere le liste alla competizione elettorale previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità.


Qualora la Commissione elettorale rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista a eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione della lista.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica al presentatore di lista.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Commissione elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultano accertate dalla Commissione elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo dei quattro Istituti nonché mediante pubblicazione nei rispettivi siti web sei giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Per la presentazione delle liste, per le dichiarazioni e per la raccolta delle firme di sostegno, devono essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dall'Amministrazione degli Istituti, da ritirarsi e da consegnare compilati presso l'Ufficio competente (cfr. "Allegato 2").



2.7 Propaganda elettorale.

La propaganda elettorale inizia a partire dalle ore 0:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste e termina alle ore 24:00 del giorno antecedente a quello della votazione.

L'Amministrazione degli Istituti ha cura di mettere a disposizione appositi spazi per l'affissione del materiale di propaganda. Devono essere utilizzati solo ed esclusivamente gli spazi assegnati. Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio elettorale e nelle immediate vicinanze intese come spazi istituzionali. Ogni violazione è opportunamente sanzionata dalla Commissione elettorale, che ha il compito di disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale nei quattro Istituti, previa consultazione dei presentatori di lista, nel rispetto dei principi costituzionali.

2.8 Commissione elettorale.

Con provvedimento dei Direttori dei quattro Istituti è istituita una Commissione elettorale, costituita da un rappresentante per ciascuno dei quattro Istituti, composta da:

- un Presidente da scegliere tra: docenti di prima fascia, docenti di seconda fascia, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "EP";
- tre Componenti, di cui uno con funzioni di segretario, da scegliere tra: docenti e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "B";
- un Componente supplente per ogni istituto da scegliere tra: docenti e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "EP" o alla "B".


La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente allo svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi sulla non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la validità delle liste, dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità; per invitare il presentatore di lista a modificare, entro e non oltre tre giorni dall'invito, eventuali irregolarità ritenute comunque sanabili; per depennare i candidati che risultino compresi in più liste fatta salva l'opzione per iscritto di candidarsi per una sola lista; per depennare i candidati in soprannumero nella lista; per disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale negli Istituti;
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio elettorale e gli altri atti relativi alla votazione; per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni per cui si renda necessario il suo intervento.

2.9 Seggio elettorale.

Con provvedimento dei Direttori dei quattro Istituti è costituito il Seggio elettorale presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Perugia composto da:

- un Presidente da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "B";
- due Scrutatori da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "B", studenti iscritti aventi diritto all'elettorato da individuare tra quelli inclusi nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista;



- un Segretario da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "B";
- un Supplente per ogni istituto da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "B", studenti iscritti aventi diritto all'elettorato.
- i Rappresentanti di lista delle liste che ne abbiano fatto richiesta.

In nessun caso può essere nominato membro del Seggio elettorale chi risulti candidato alle elezioni.

Al Seggio elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e i rappresentanti di lista oltre che i componenti della Commissione elettorale e il personale addetto all'Ufficio competente.

I rappresentanti di lista devono possedere i requisiti per l'elettorato attivo e i nominativi degli stessi, designati dal presentatore della relativa lista, devono essere comunicati alla Commissione elettorale entro le ore 13.00 del sesto giorno antecedente le operazioni di voto.

Per il Seggio elettorale non è consentito designare più di un rappresentante per ogni lista.

2.10 Materiale elettorale.

L'Amministrazione dei quattro Istituti, tramite l'Ufficio competente, provvede alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale effettuando i seguenti adempimenti:


- stampa delle liste dei candidati, con relativo contrassegno o simbolo grafico, in un unico manifesto di formato A3 secondo l'ordine di presentazione delle liste medesime;
- affissione dei manifesti e degli altri stampati all'Albo e negli appositi spazi;
- stampa delle schede elettorali riportanti elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e/o le sigle delle liste;
- invio al Seggio elettorale del materiale di cui appresso contenuto in uno o più plichi sigillati comprendente: a) un congruo numero di schede; b) due copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati; c) due copie degli elenchi degli elettori; d) due copie del presente decreto; e) un'urna destinata alla raccolta delle schede votate; f) l'occorrente materiale di cancelleria;
- allestimento della cabina elettorale per l'espressione del voto;
- quant'altro possa occorrere.

2.11 Adempimenti preliminari.

Il Seggio elettorale si insedia, su convocazione del Presidente, alle ore 9:00 dello stesso giorno delle votazioni. Il Presidente del Seggio elettorale procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, di cui al precedente punto 2.10, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

Gli elenchi degli elettori, le liste dei candidati e le schede elettorali devono essere autenticati prima dell'inizio della votazione mediante apposizione della sigla del Presidente del Seggio elettorale.

Una copia del presente decreto e due del manifesto comprendente le liste dei candidati vengono affissi all'esterno del Seggio elettorale a cura del Presidente.



2.12 Verbale.

Le operazioni svolte dal Seggio elettorale, sia nella fase preliminare sia nelle fasi della votazione e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio elettorale.

2.13 Regolare costituzione del Seggio elettorale.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio elettorale è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età dei componenti.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio elettorale deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

2.14 Apertura e chiusura della votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio elettorale, si trovino nei locali dello stesso.

2.15 Se il votante non è conosciuto personalmente dai membri del seggio, deve esibire un documento di identità: carta d'identità, libretto e qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato da un'Amministrazione pubblica purché provvisto di fotografia e dati dell'elettore.

2.15 Modalità di votazione.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il Presidente del Seggio elettorale, dichiarata aperta la votazione, consegna a ciascun elettore - previa sua identificazione - la scheda elettorale. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento non può essere ammesso.

L'elettore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, prende in consegna la scheda ove esprime personalmente e segretamente il proprio voto, apponendo un segno con la matita fornitagli dal Seggio elettorale sul simbolo o sigla della lista dal medesimo prescelta e scrivendo in modo leggibile e chiaro sull'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno o sigla della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome (se non vi è omonimia nell'ambito della lista) del candidato preferito compreso nella lista medesima o il numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto nella lista.

Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza. Qualora l'elettore, pur in possesso dei requisiti prescritti, non risulti nel rispettivo elenco, può comunque esercitare il diritto di voto previa presentazione di una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Istituto di appartenenza rilasciata dalla Segreteria didattica competente. Il nominativo dello studente è inserito a cura del Presidente del Seggio elettorale in calce al rispettivo elenco dei votanti. Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, deve essere allegato al verbale. Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene consegnata al Presidente che, presente l'elettore, la introduce nell'urna.

2.16 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna.



L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto;
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto. Una scheda votata deve essere annullata prima della consegna: a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta; b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa risulti strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna, ma, timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio elettorale, deve essere chiusa in una busta sigillata. Ai sensi del presente articolo l'elettore può farsi consegnare una seconda scheda.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio elettorale. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono però richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel verbale. Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.17 Quorum per la validità delle votazioni.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

2.18 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione elettorale, il Presidente del Seggio elettorale dà inizio allo scrutinio.

I componenti del Seggio elettorale procedono quindi:

- ad accertare il numero dei votanti;
- ad estrarre dall'urna le schede;
- a redigere e sottoscrivere apposito verbale dal quale devono, tra l'altro, risultare il numero delle schede pervenute al Seggio elettorale, il numero delle schede distribuite e il numero delle schede votate (qualora i numeri non coincidano se ne devono specificare le ragioni);
- ad allegare al verbale l'elenco dei votanti.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Ufficio competente o che siano prive di timbro e firma di un componente il Seggio elettorale;
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste;



- che non abbiano riportato il voto di lista e di preferenze per candidati non compresi nella lista;

Sono nulli i voti di preferenza:

- se riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- se il candidato viene designato attraverso il solo nome di battesimo.

Nel caso in cui le schede contengano ciascuna il solo voto di lista senza alcun voto di preferenza, è da considerare valido il solo voto di lista.

Nel caso in cui le schede contengano i voti di preferenza per più candidati della stessa lista, è valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza.

Nel caso in cui le schede contengano il voto di lista e voti di preferenza per candidati non compresi nella lista votata, è da considerare valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Nel caso in cui le schede contengano la sola indicazione delle preferenze per candidati tutti compresi nella stessa lista, sono validi il voto e i voti di preferenza.

Nel caso in cui le schede contengano la sola indicazione della preferenza per un candidato di una lista, è valido il voto di lista e il voto di preferenza.

Ciascuno scrutatore e rappresentante di lista ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto. qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà assunto dalla Commissione elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni. Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

2.19 Pubblicità dello scrutinio.

Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente del Seggio elettorale. Nel caso di turbativa delle operazioni, il Presidente provvede a far allontanare i responsabili ovvero, se del caso, provvede a interrompere lo scrutinio.


2.20 Chiusura dello scrutinio e delle operazioni elettorali.

Terminato lo scrutinio il Presidente del Seggio elettorale provvede a riporre gli atti relativi in buste sigillate, curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione elettorale.

2.21 Proclamazione dei risultati.

Contestualmente alla chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione.

I risultati sono comunicati immediatamente ai Direttori dei quattro Istituti, che li proclamano con proprio decreto.



Viene eletto il candidato appartenente alla lista più votata e che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene proclamato eletto il candidato che nella lista è contrassegnato con il numero (arabo) 1.

Il mandato dell'eletto ha la durata di un biennio. In caso di dimissioni o perdita dello status di studente dell'eletto, subentra, fino al termine del mandato dello studente da sostituire, il secondo candidato votato appartenente alla stessa lista e, in mancanza di quest'ultimo, viene designato il candidato più votato appartenente a quella delle altre liste che risulta essere stata la più votata.

Il decreto di proclamazione degli eletti deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo di ciascun Istituto per cinque giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi.

Perugia, 11 febbraio 2014


IL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" PERUGIA

(f.to Prof. Paolo Belardi)



IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO MORLACCHI" DI PERUGIA

(f.to Prof. Piero Caraba)



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. BRICCIALDI" DI TERNI

(f.to Prof. Gabriele Catalucci)



IL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA DI PERUGIA

(f.to Prof.ssa Catia Caponecchi)

